



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Camilla Stefanizzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa N. 232/2017 R.G. promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio
dell'avv. Palotti Roberta

RICORRENTE

contro:

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI

RESISTENTE

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 2 marzo 2018, ██████████ adiva il Tribunale di
Monza in funzione di Giudice del Lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*"1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo di euro
6.848,17 a titolo di trattamento di fine rapporto, ovvero il diverso importo che risulterà
accertato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
saldo e, conseguentemente,*

*2. condannare Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere
al ricorrente l'importo di euro 6.848,17 per i titoli di cui in ricorso, ovvero il diverso
importo che risulterà accertato in corso di causa, maggiorato di interessi e
rivalutazione come per legge.*

In via subordinata, per i titoli ed i motivi di cui al ricorso:



A seguito del fallimento del datore di lavoro, in data 11.02.2014, il lavoratore presentava ricorso di ammissione al passivo del fallimento [REDACTED] Srl per il riconoscimento del tfr versato/dovuto al Fondo di Tesoreria (pari ad euro 6.848,17) (doc. n. 3).

In data 7.10.2014 il Curatore del fallimento [REDACTED] Srl comunicava l'esecutività dello stato passivo, con ammissione, della somma di euro 6.848,17 a titolo di trattamento di fine rapporto versato/dovuto al Fondo di Tesoreria (docc. nn. 4 e 5).

Il ricorrente presentava pertanto domanda di accesso al Fondo di Tesoreria, in data 10.03.2015; tale domanda veniva rigettata dall'Istituto il 31.03.2015, con la seguente motivazione: *"non ci sono versamenti su fondo di tesoreria"* (doc. n. 6).

Stante il diniego, il lavoratore presentava, in data 10.07.2015, domanda di accesso al Fondo di Garanzia - sempre per la liquidazione del trattamento di fine rapporto - che veniva respinta dall'Inps in data 12.01.2016 con la seguente motivazione: *"tfr destinato al fondo di tesoreria"* (docc. nn. 7, 8, 9).

Tali circostanze sono pacifiche tra le parti.

Tanto premesso, come da ragioni di seguito illustrate, il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente, occorre chiarire che il [REDACTED] agisce nel presente giudizio per l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione del TFR per il periodo in cui ha prestato attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della [REDACTED] e dunque per il solo periodo 1.6.2012-9.1.2014, limitatamente all'importo del TFR ammesso in sede fallimentare, quantificato sulla base dei versamenti che il datore di lavoro era tenuto a versare al Fondo di tesoreria.

L'INPS deduce di aver negato il pagamento del TFR a carico del fondo di tesoreria in quanto il datore di lavoro, seppur tenuto, non avrebbe effettuato i prescritti versamenti al fondo. D'altra parte, il pagamento è stato rifiutato anche dal Fondo di garanzia proprio perché il TFR in oggetto era destinato al fondo di tesoreria.

È evidente che la situazione concretamente venutasi a creare è paradossale; in quanto per inadempienze del datore di lavoro che non ha pagato correttamente i contributi, il lavoratore perderebbe di fatto la possibilità di ottenere il TFR.



L'art. 2 della L. n. 292/82 ha istituito presso l'INPS il "*Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto*".

L'art. 1 comma 755 della L. n. 296/2006 istitutivo del Fondo di Tesoreria dispone "*con effetto dal 1 gennaio 2007, è istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., le cui modalità di funzionamento rispondono ai principi della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'Inps. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo*". Nell'ambito dell'art. 1, comma 756, è disposto: "*la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro*".

In pratica, mentre il Fondo di garanzia, intervenendo per espressa previsione normativa anche nel caso di insolvenza della società, costituisce un mezzo di tutela del lavoratore che non abbia ricevuto il TFR da parte datoriale, il Fondo di tesoreria è, invece, deputato all'erogazione del TFR limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati, non facendo, la norma suddetta, alcun riferimento ad eventuali casi di insolvenza del datore di lavoro.

Resta problematico il rapporto tra i due fondi, non pienamente disciplinato dalla normativa vigente.

Alla luce del recente messaggio Inps n. 2057, 3.02.2012 (doc. n. 12) l'Istituto (a modifica delle disposizioni a suo tempo prescritte con il messaggio n. 15687, 8.07.2009)



ha chiarito che in caso di richiesta di pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria in presenza di omesso versamento da parte del datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale *"è possibile che il tfr sia in parte dovuto anche dal fondo di garanzia di cui all'art. 2, l. 297/82(...)". La quota di competenza del fondo di garanzia sarà liquidata a domanda dell'interessato secondo le istruzioni impartite con messaggio 10588 dell'11.05.2009 (doc. n. 13), avendo cura di verificare la quota di tfr eventualmente già corrisposta dal fondo di tesoreria (...)"*. E ancora l'Inps precisa: *"Casi particolari. (...) sono stati segnalati casi in cui il datore di lavoro ha recuperato a conguaglio le quote di tfr versate al fondo di tesoreria senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore il quale, di conseguenza, ottiene l'ammissione del proprio tfr nello stato passivo. In tale fattispecie, divenuto esecutivo lo stato passivo, non vi sono le condizioni per il pagamento diretto a carico del fondo di tesoreria. Il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti indicati nella circolare n. 74 del 15.07.2008, potrà presentare domanda di intervento del fondo di garanzia del tfr di cui all'art. 2, l. 297/182"*.

Dalla lettura delle norme istitutive dei due fondi, nonché dalle circolari interne dell'istituto, sembra evincersi che spetterebbe al Fondo di Garanzia il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi al fondo di tesoreria. Ad ogni modo, le vicende e i rapporti tra i due fondi sono inopponibili al lavoratore che ha diritto a percepire il TFR senza dilazione, non potendo concretamente essere pregiudicato come di fatto avvenuto in ragione delle incertezze nell'individuazione del fondo competente; il ricorrente ha dunque diritto al pagamento del TFR nella misura per cui è stato ammesso allo stato passivo a titolo di trattamento di fine rapporto versato/dovuto al Fondo di Tesoreria ossia nella misura di euro 6.848,17.

La domanda subordinata deve ritenersi assorbita.

Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarre, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione



respinta, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento in favore di [REDACTED] dell'importo di euro 6.848,17 oltre interessi e rivalutazione;
2. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.300,00 per onorari, oltre oneri e accessori come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3. Fissa il termine di 7 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 18/04/2018

il Giudice

Dr. Camilla Stefanizzi

